

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE
CRISTINA GOVONI

Posta PEC

Ministero della Transizione EcologicaDirezione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@PEC.mite.gov.itCommissione Valutazione Impatto Ambientale - VIA e
VAS
ctva@pec.minambiente.itCommissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it**Ente di Gestione per il Parchi e le Biodiversità - Delta del
Po**

parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

Arpae APA Centro - FerraraArpae SAC Ferrara
aoofo@cert.arpa.emr.it**Comune di Argenta**

municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Provincia di Ferrara

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Consorzio di bonifica pianura di Ferrara

posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

Ausl di FerraraDipartimento Sanità Pubblica
dirdsp@pec.ausl.fep.c. **FLYNIS PV 2 S.r. l.**
esantoro@flyren.eu

Bologna, 10 giugno 2022

**OGGETTO: [ID: 7733] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art.23 del D.Lgs
152/2006 relativa al la realizzazione del progetto agrivoltaico *La Comuna* del la potenza di 20,2176 MWp,
sito nel comune di Argenta (FE). Proponente: FLYNIS PV 2 S.r. l.****Parere regionale.**Via della Fiera 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP			Classif.	1331	550	180	70	Fasc.	2022	12	

Con nota inviata dal Ministero della Transizione Ecologica e acquisita al protocollo regionale n. 0396272 del 21/04/2022 è stata comunicata la procedibilità dell'istanza presentata da Flynis pv2 S.r.l. per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 del progetto in oggetto.

I termini della consultazione sono stati differiti a causa di un evento cibernetico che ha reso inaccessibile il portale statale delle valutazioni ambientali e sono tornati a decorrere dal 10/05/2022 per 30 giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs 152/2006, le Amministrazioni e gli Enti territoriali, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, hanno facoltà di presentare osservazioni e pareri.

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito del MITE al fine del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, proposto da Flynis pv 2 S.r.l., per il progetto in oggetto, tenuto conto degli esiti della riunione istruttoria con le Amministrazioni locali interessate al progetto avvenuta in data 24/05/2022, convocata con nota Prot. 16/05/2022.0470166 e visti i contributi pervenuti (Arpae APA est – Ferrara Prot. 07/06/2022.0530823, Consorzio di bonifica pianura di Ferrara - Prot. 30/05/2022.0508603, Unione dei Comuni Valli e Delizie – Prot.06/06/2022.0529161, USL Ferrara – Prot.27/05/2022.0503188, Provincia di Ferrara - Prot. 09/06/2022.0540064) e sentita l'Area agricoltura sostenibile della Regione Emilia-Romagna si esprimono le seguenti osservazioni e richieste di chiarimento al fine di poter valutare compiutamente la compatibilità del progetto con il quadro normativo attuale e i potenziali impatti ambientali significativi definendo le condizioni per prevenire o evitare i possibili impatti ambientali negativi del progetto.

Il progetto di impianto agrivoltaico in oggetto ricade all'interno di terreni agricoli in località Borgo Confina nel Comune di Argenta.e prevede l'installazione a terra di 31104 moduli per una potenza nominale di oltre 20 MWp all'interno di un'area di 30,55 ha e una superficie che potrà continuare ad essere coltivata di circa 27 ha. I moduli fotovoltaici saranno installati su inseguitori monoassiali a doppia vela con pannelli bifacciali in filari distanziati per evitare ombreggiamenti e consentire una ottimale crescita vegetale.

Dagli elaborati non emerge il dettaglio dell'altezza minima e massima da terra dei moduli fotovoltaici, sebbene dalle tavole di progetto risulta che il pannello sia posizionato sul palo di sostegno a circa 2,7 metri.

Si chiede in tal senso di esplicitare la distanza tra i filari dei pannelli e le altezze minime e massime da terra dei moduli fotovoltaici.

Compatibilità con il quadro normativo e programmatico

In riferimento alla coerenza e conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e con la Delibera di Assemblea Legislativa n. 28/2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica” e i suoi indirizzi attuativi regionali si evidenzia quanto segue:

- con la DAL n. 28/2010, in attuazione delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, la Regione Emilia-Romagna ha effettuato una prima individuazione dei criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (nel prosieguo, “impianti fotovoltaici”), distinguendo, in sintesi:
 - a. gli ambiti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici (“Allegato I”, lett. A), della DAL n. 28/2010);
 - b. gli ambiti idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con limiti e condizioni, riferiti alla potenza nominale degli impianti, alle caratteristiche del soggetto richiedente ecc. Nell'ambito di questa categoria di aree è fissato il criterio generale, valevole per le aree agricole su cui non gravino vincoli specifici, secondo cui gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo possono occupare, al

massimo, il 10% delle aree nella disponibilità del richiedente (“Allegato I”, lett. B), della DAL n. 28/2010);

c. le aree nelle quali è incentivata l’installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B), attraverso il riconoscimento della possibilità di occupare il 100% delle aree nella disponibilità del richiedente (“Allegato I”, lett. C) della DAL n. 28/2010).

Le caratteristiche dell’area in esame, in assenza di limitazioni di natura ambientale e paesaggistiche risultano ricondurre il progetto alla disciplina prevista per le aree agricole di cui al punto 7 della lettera B) dell’Allegato alla DAL n. 28/2010.

Nel SIA il proponente indica che il contesto normativo per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici è ancora piuttosto frammentario, talvolta discordante e oggetto di un particolare dinamismo e comunque che rispetto ai vincoli definiti al punto B.7 della DAL 28/2010 il “progetto prevede l’integrazione sinergica tra generazione fotovoltaica e produzione agricola”, con la possibilità di continuare a coltivare l’88% della superficie e pertanto non rilevando condizioni di incompatibilità con la disciplina di tutela delle aree di intervento.

Si valuta in generale con interesse la proposta progettuale che si pone l’obiettivo di preservare per larga parte la funzione agricola delle aree interessate, nonostante si evidenzia l’attuale assenza di specifiche normative nazionali e regionali che vadano a regolamentare la realizzazione di impianti cd. “agrivoltaici”.

Per quanto riguarda la compatibilità del progetto con il quadro normativo e programmatico si rileva che le recenti modifiche normative apportate al DLgs 199/2021 hanno introdotto significative aperture circa la disciplina per l’individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Alla luce degli approfondimenti svolti si ritiene che le disposizioni e l’individuazione di aree idonee e non idonee definite con la DAL 28/2010 continuino a valere solamente se non incompatibili con quanto previsto dall’art. 20 del DLgs 199/2021.

Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e al fine di una espressione definitiva della Regione Emilia-Romagna sulla coerenza e compatibilità del progetto proposto si ritiene che il proponente debba verificare se il progetto ricada all’interno delle aree idonee indicate alle lettere a, b, c, c-bis, c-ter e c-quater dell’art. 20 comma 8 del DLgs 199/2021, viceversa, allo stato attuale, continuerà ad essere vigente la disciplina prevista dalla DAL 28/2010 per le aree agricole.

Interferenze elettrodotto con viabilità

Con riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale si rileva che:

- il tracciato dell’elettrodotto di connessione interessa la SP 10 per circa 5,2 km;
- la soluzione proposta, di posizionamento della linea in carreggiata, non risulta accoglibile per la scarsa portanza dei sottofondi e quindi per la stabilità del corpo stradale; le banchine sono utilizzabili solo per piccoli tratti in quanto strette e già impegnate da barriere stradali e altri sottoservizi soprattutto nell’attraversamento dei centri abitati;
- si presume che le stesse complessità verranno esplicitate nella parte di tracciato lungo la SS16 di competenza Anas Spa;
- in base a tali elementi di criticità, si richiede di individuare e valutare la fattibilità di un percorso alternativo che utilizzi viabilità minore (pubblica o privata), utilizzando ad esempio le vie Nugaroni, Cascine, Porto vallone, Tamerischi, Oca pisana, Cippo, Lodigiana in alternativa alla SS 16 e SP 10 o altri percorsi da concordare con gli Enti proprietari della viabilità (ANAS, Provincia, Comune) anche attraversando aree private;

Aspetti agronomici

Relativamente alla relazione agronomica (elab. N.VIA10) prodotta per valutare la potenzialità agronomica dell'impianto agrivoltaico si esprimono le seguenti considerazioni e richieste di approfondimento:

- le soluzioni tecnologiche dell'agrivoltaico non precludono in termini generali la produzione agricola, ma gli effetti della presenza dei pannelli possono variare in funzione della densità dei pannelli, delle specie coltivate e delle pratiche agronomiche specifiche del sito considerato. E' importante evidenziare la possibilità di un ripristino completo della destinazione esclusiva agricola nei terreni oggetto dell'intervento progettuale;
- per illustrare il clima del sito viene fatto diffusamente riferimento ai dati meteorologici (regionali) del solo anno 2020 si chiedono approfondimenti in tal senso;
- a pagina 20 il proponente afferma che l'impianto in progetto non interferirà con le finalità agricole anche a medio termine, si ritiene necessario considerare la compatibilità del progetto con una eventuale conversione, ad esempio, delle coltivazioni al metodo di produzione biologico, su cui si concentra il sostegno della PAC anche in Regione Emilia-Romagna;
- ai fini agronomici è opportuno considerare gli effetti che l'impianto fotovoltaico produce sulle sistemazioni idraulico-agrarie, con particolare riferimento alla rete di affossature aziendali. Infatti, la rete di sgrondo delle acque meteoriche in regimi pluviometrici caratterizzati da irregolarità di distribuzione crescenti, costituisce un aspetto fondamentale per garantire la produttività; dallo schema di realizzazione dell'impianto si evince che le file di pannelli intersecano la direttrice principale della rete di sgrondo (orientata lungo l'asse NO-SE) con un angolo di circa 45° in tal senso è necessario che il proponente chiarisca come si intendono risolvere le interferenze tra la rete di fossi, che comunemente viene ripristinata annualmente in concomitanza con le lavorazioni principali del terreno, e le installazioni fotovoltaiche;
- rispetto alla componente agronomica si specifica che
 - “la scelta progettuale verte sul mantenimento delle rotazione” già praticata dall'azienda (cereali autunno-vernini, mais, soia). In realtà il progetto prevede l'esclusione del mais a causa dell'incompatibilità con l'impianto fotovoltaico e la coltivazione di una coltura di secondo raccolto (soia) ad interrompere il ristoppio del frumento tenero nei primi due anni dell'avvicendamento. La coltivazione della soia, e del sorgo come coltura di copertura, richiede la programmazione dell'intervento irriguo, indispensabile per poter garantire un adeguato sviluppo delle colture in questione. In questo senso si chiede come si intenda rendere compatibile l'uso dell'irrigatore semovente (rotolone) con la presenza dell'impianto fotovoltaico;
 - la rottura del prato di erba medica a conclusione del ciclo produttivo triennale non è considerato un sovescio (cioè una coltura realizzata appositamente per migliorare la fertilità del suolo) bensì la pratica agronomica ordinaria;
- in conclusione:
 - viene dichiarata la continuità (peraltro parziale) con la destinazione colturale pregressa, pur persistendo alcune incertezze; infatti, le conoscenze esistenti risultano ancora insufficienti a testimoniare in che termini la presenza dei pannelli e la loro densità possa determinare miglioramenti per le colture, particolarmente nel caso dei seminativi, che non sembrerebbero avvantaggiarsi, in tutti i casi (vedi cereali autunno-vernini), della riduzione della radiazione;
 - i parametri di calcolo della superficie coltivabile (88%) e del ground cover ratio (33%) non sono specificati si chiede pertanto di approfondire tali elementi;

- non è chiaro come la mancanza di ancoraggi dei pali al terreno possa garantire la verticalità e la necessaria resistenza in caso di eventuali fenomeni di forte ventosità.

Emissioni in atmosfera

- si evidenzia come unico potenziale effetto sulla componente atmosfera quello associato alle emissioni di polveri derivanti dal traffico veicolare e dalle operazioni di scavo in fase di cantiere, pertanto si chiede che siano previste azioni di mitigazione delle emissioni diffuse (sollevamento di polveri) quali per esempio: bagnatura delle gomme degli automezzi; umidificazione del terreno nelle aree di cantiere per impedire il sollevamento delle polveri; riduzione della velocità di transito dei mezzi;
- nel SIA non risultano presenti informazioni relative all'utilizzo di macchine per la costruzione dell'opera. In particolare, non risultano indicati il numero dei mezzi semoventi, il numero delle macchine operatrici e autocarri che operano all'interno dell'area di cantiere e per le attività di scavo all'esterno del sito e non è stata effettuata una stima delle emissioni in termini di PM10;
- per quanto riguarda la bagnatura delle strade utilizzate dai mezzi, si raccomanda di verificare periodicamente il grado di umidità delle piste e del materiale terroso, procedendo a bagnature anche a frequenza giornaliera;
- per le fasi di cantiere si ritiene utile utilizzare mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui si prevederà idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza e limitare al massimo il tempo di accensione delle macchine operatrici prevedendo lo spegnimento del mezzo tra un utilizzo e l'altro;

Inquinamento acustico ed elettromagnetico

- per la fase di cantiere sono state esplicitate le potenze acustiche dei macchinari associati alle diverse fasi/attività di cantiere, ma non è stata presentata una stima dei livelli acustici ai ricettori, pur dichiarando che “in affaccio ai ricettori più esposti (es. R14) i livelli di immissione assoluta e differenziale potranno essere superati in diverse fasi. In ragione della brevità del disagio arrecato, si configura per tali situazioni la richiesta di autorizzazione in deroga presso gli uffici comunali.”
- non sono presenti elementi di dettaglio per valutare se i livelli acustici determinati dal cantiere rispetteranno i limiti della DGR 1197/2020 o dello specifico regolamento comunale che disciplina le attività a carattere temporaneo o se dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga;
- si evidenzia che nelle valutazioni acustiche non è stato considerato l'edificio presente all'interno dell'area dell'impianto, di cui non viene specificata la destinazione d'uso;
- l'opera in progetto dovrà garantire il rispetto dei limiti di esposizione del campo elettrico e magnetico, del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità del campo magnetico, così come previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, in conformità alla Legge 36/2001;
- si rileva tuttavia che non vi è evidenza negli elaborati della rappresentazione planimetrica delle DPA relative sia all'elettrodotto (linee elettriche e cabine di trasformazione) all'interno dell'impianto, che all'elettrodotto di connessione alla rete, pur risultando la presenza di ricettori in prossimità delle aree interessate, dei quali non viene riportata la destinazione d'uso.
- nel caso in cui le linee elettriche siano in affiancamento ad altre linee esistenti e/o in progetto, in via cautelativa sarebbe opportuno che ne venga determinato l'effetto combinato, calcolando ed indicando in planimetria le DPA complessive/risultanti, con le distanze dalla linea almeno dei ricettori più vicini.

Inquinamento luminoso

- in riferimento all'impianto di illuminazione esterno, si richiede, ad integrazione del capitolo 8 della Relazione tecnico – descrittiva (elaborato EL01), di descrivere le caratteristiche dell'impianto con riferimento ai contenuti della LR 19/2003 recante “Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”, ed alla relativa successiva DGR n. 1732 del 12 novembre 2015 TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico".

Terre e rocce da scavo

- il proponente ha presentato un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 120/2017, anticipando i contenuti del piano vero e proprio il cui esito verrà trasmesso ad Arpa, prima dell'avvio dei lavori.
- In base al Piano presentato si rileva che
 - gli scavi saranno eseguiti per il passaggio interrato dei cavi, per il livellamento del terreno e per la realizzazione della viabilità interna, prevedendo un volume totale di terre di circa 45.528 m³;
 - la densità dei punti di indagine e la loro ubicazione risulta conforme all'allegato 2 del D.P.R. 120/2017 e la non contaminazione delle terre e rocce da scavo sarà verificata ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017 stesso;
- ad integrazione della caratterizzazione chimica dei suoli si suggerisce che le operazioni di scavo siano supervisionate da personale tecnico in grado di riconoscere e gestire eventuali anomalie affioranti in fase operativa;

Interferenze con reticolo di bonifica e invarianza idraulica

- si rimanda alle indicazioni tecniche indicate dal Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara nel proprio contributo trasmesso con nota del 30/05/2022 trasmessa al MiTE e alla Regione per quanto concerne gli attraversamenti dei manufatti idraulici e di corsi d'acqua e i parallelismi stradali
- relativamente all'invarianza idraulica, a tutt'oggi, il Consorzio di bonifica, nell'ambito di procedure autorizzative riguardanti la realizzazione di campi fotovoltaici ha sempre richiesto l'applicazione del principio di invarianza idraulica mediante la realizzazione di opere di laminazione per l'accumulo temporaneo dei volumi di acqua meteorica in eccesso definendo, nel contempo, la portata max di scarico nella rete consorziale secondo i parametri stabiliti dalla delibera consorziale n 61/ 2009.
- nel caso specifico del progetto in esame, tenuto conto della particolarità dell'intervento che mantiene e valorizza la vocazione agricola dell'area, per completare le valutazioni di competenza finalizzate a verificare la necessità di prescrivere opere di invarianza idraulica, è necessaria una specificazione relazione idraulica, esplicativa del sistema di raccolta, convogliamento e scarico delle acque meteoriche nella canalizzazione consorziale, che contenga anche le seguenti informazioni:
 - superficie di comparto dell'area interessata dall' intervento;
 - dettaglio delle superfici impermeabilizzate (es. viabilità interna, cabine/fabbricati, proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici). Si precisa al riguardo che il calcolo della superficie della proiezione a terra dei moduli potrà essere effettuato adottando l'angolo di inclinazione dei pannelli più favorevole;

Mitigazioni ambientali

- la documentazione contiene elaborati con sezioni tipo; si chiedono dettagli cartografici che mettano in evidenza come si svilupperà la barriera verde lungo il perimetro in particolare:
 - laddove già presente vegetazione spontanea come verrà implementata (sezione e specie);
 - laddove presenti canali di bonifica (es. scolo Buoncambio e scolo Prefitta) come si svilupperà (sesto e larghezza) anche tenendo conto delle distanze da recinzione e dalle servitù consorziali;
 - elaborato di dettaglio dell'area a ripiantumazione posta in fregio alla SS16 con sesto ed essenze individuate da mettersi a dimora;

Paesaggio e impatto visivo

- le valutazioni non tengono conto di un punto di vista molto rilevante per il territorio qual è il percorso cicloturistico Primario che si snoda sull'argine sinistro del fiume Reno e su cui l'Amministrazione comunale sta investendo numerose risorse per lo sviluppo di tale ciclovia anche nell'ambito dei fondi del PNRR; non sono infatti presenti fotosimulazioni né considerazioni sull'intervisibilità da tale punto di vista;
- premesso che trattandosi di un punto a quota rilevata sarà impossibile raggiungere l'obiettivo della mitigazione visiva, si suggerisce al proponente di valutare proposte di compensazione di tipo comunicativo, rivolte ai fruitori del percorso cicloturistico, per valorizzare l'"innovativo paesaggio agro energetico";
- in merito alla interferenza con il patrimonio ambientale e del paesaggio rurale andrebbe considerata la presenza della Valle di Campotto nelle immediate adiacenze del sito. Si tratta del complesso sistema di gestione delle acque e arginature in corrispondenza della confluenza tra Reno, Idice e Sillaro, che costituisce un ecosistema di grande valore naturalistico, incluso tra le zone umide di importanza internazionale.

Distinti saluti

dott.ssa Cristina Govoni

(nota firmata digitalmente)

RM: OsservazioniRER_agrivoltaico_LaComuna.docx

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni